

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

571/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI ASSEMINI E SULCIS, NELLA
DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 368/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 368/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 506/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 506/2025/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 28 novembre 2025, prot. Autorità 83748, dell'1 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 30 maggio 2025, prot. Autorità 39075, del 3 giugno 2025 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 15 dicembre 2025, prot. Autorità 87148, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali ex deliberazione 111/06 valido per l'anno 2026, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Assemini e Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
 - l'utente del dispacciamento precisi se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche per un periodo di durata inferiore;
 - in caso di istanza pluriennale, Terna esprima il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta;
 - l'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, che esenta l'utente dalla presentazione di ulteriori istanze di ammissione per il periodo medesimo, possa essere revocato dall'Autorità con riferimento all'arco temporale che decorre da una data che risulta, contestualmente, successiva al 31 dicembre del primo anno del periodo pluriennale considerato e successiva alla data di pubblicazione del provvedimento di revoca;
- con la comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE:
 - ha avanzato istanza di ammissione al regime di reintegrazione:
 - i. dell'impianto Assemini, per l'anno 2026;
 - ii. dell'impianto Sulcis, per gli anni 2026 e 2027 o, qualora non sia accolta l'istanza pluriennale, soltanto per l'anno 2026;
 - per quanto attiene all'impianto Sulcis, ha sottolineato che la vigente autorizzazione integrata ambientale prevede di cessare l'utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica entro il 31 dicembre 2025 e che è in corso il procedimento di riesame della citata autorizzazione, per garantire l'esercizio dell'impianto oltre tale data;
 - ha evidenziato che è necessaria la realizzazione di investimenti di adeguamento e rifacimento di parti di impianto a carattere obbligatorio sull'impianto Assemini nell'anno 2026 (di seguito: interventi sull'impianto Assemini) e sull'impianto Sulcis negli anni 2026 e 2027 (di seguito: interventi sull'impianto Sulcis);

- ha richiesto che i cespiti degli interventi sull'impianto Assemini e sull'impianto Sulcis siano annoverati tra le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato, applicando un anno come parametro temporale ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale dei menzionati investimenti;
- con la seconda comunicazione Terna, che richiama la prima comunicazione Terna, Terna ha evidenziato la necessità di mantenere operativo l'impianto Sulcis per la gestione in sicurezza del sistema elettrico in relazione a entrambi gli anni oggetto dell'istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Assemini, per l'anno 2026, e dell'impianto Sulcis, per gli anni 2026 e 2027, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali ex deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere le istanze di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini e Sulcis avanzate da ENEL PRODUZIONE con la comunicazione Enel, con le seguenti previsioni e precisazioni:
 - a) per quanto riguarda gli anni 2026 e 2027, l'impianto Sulcis è ammesso al regime di reintegrazione:
 - i. a decorrere dal giorno in cui il carbone potrà essere utilizzato per la produzione termoelettrica nell'impianto Sulcis nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa ambientale, in modo tale che l'impianto possa fornire a Terna i servizi richiesti;
 - ii. sino al 31 dicembre 2027, nei periodi rilevanti in cui la condizione espressa al precedente punto i. continui a essere rispettata;
 - b) con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi sull'impianto Assemini e degli interventi sull'impianto Sulcis, è applicato, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, un periodo di ammortamento pari a un anno, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento abbia durata superiore; ciò implica che, nel caso dell'impianto Sulcis, il corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2027 sia determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi sull'impianto Sulcis il cui ammortamento inizi nel 2026, in quanto cespiti già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;

- c) nel caso in cui l'ammortamento di un dato cespite rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e incluso nel novero degli interventi sull'impianto Sulcis inizi nell'anno 2027, l'ammortamento accelerato dello stesso avverrà nell'anno 2027 secondo l'impostazione di cui alla precedente lettera b) a condizione che la data di inizio dell'ammortamento del cespite sia anteriore alla data di pubblicazione dell'eventuale provvedimento di revoca dell'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per il biennio 2026-2027, ai sensi del comma 63.11, così da preservare, da un lato, il principio secondo cui la reintegrazione per un certo periodo presuppone l'assoggettamento al regime di reintegrazione per lo stesso periodo e, dall'altro lato, il criterio secondo cui le immobilizzazioni sono incluse nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione a partire dall'anno di entrata in esercizio;
- d) gli investimenti sull'impianto Sulcis soggetti ad ammortamento accelerato ai sensi della deliberazione 368/2020/R/eel sono comunque esclusi dal calcolo del corrispettivo di reintegrazione dell'impianto Sulcis per gli anni 2026 e 2027, ai sensi di quanto stabilito nel citato provvedimento;
- e) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi sull'impianto Assemini e degli interventi sull'impianto Sulcis e quanto precedentemente stabilito con riferimento a cespiti dell'impianto Sulcis soggetti ad ammortamento accelerato (cfr. deliberazione 368/2020/R/eel):
- si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, facendo salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- f) al fine di assicurare la corrispondenza tra la remunerazione del capitale per un dato anno e il tasso valido per il medesimo anno nell'ambito del regime di reintegrazione, il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicati all'impianto Sulcis:
- per l'anno 2026, ivi inclusi gli interventi sull'impianto Sulcis entrati in esercizio nel citato anno, è pari al tasso di remunerazione *TR* del regime di reintegrazione valido per l'anno 2026;
 - per l'anno 2027, ivi inclusi gli interventi sull'impianto Sulcis entrati in esercizio nel 2027, è pari al tasso di remunerazione *TR* del regime di reintegrazione valido per l'ultimo anno citato;
- g) in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;

- h) i costi variabili riconosciuti degli impianti Assemini e Sulcis per l'anno 2026 sono determinati secondo quanto previsto dal combinato disposto della deliberazione 111/06 e della deliberazione 506/2025/R/eel, fatta salva la facoltà di cui al comma 77.67, lettera k);
- i) con riferimento ai corrispettivi di reintegrazione dell'impianto Assemini per l'anno 2026 e dell'impianto Sulcis per gli anni 2026 e 2027, le partite economiche che sono contestualmente rilevanti per il relativo calcolo e diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere sono determinate secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06;
- j) qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Assemini risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2026 è determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi sull'impianto Assemini, come stabilito per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione; per le medesime ragioni, ove, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Sulcis risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2027, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2027 per l'impianto Sulcis è determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi sull'impianto Sulcis;
- k) nel caso in cui l'impianto Assemini non sia soggetto al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, ai cespiti relativi agli interventi sull'impianto Assemini è applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato; ciò vale anche per i cespiti relativi agli interventi sull'impianto Sulcis nel caso in cui l'impianto non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2027.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di un precedente provvedimento dell'Autorità; la deliberazione 111/06 stabilisce che l'utente del dispacciamento titolare di un impianto essenziale possa chiedere all'Autorità l'ammissione dello stesso al regime di reintegrazione dei costi e che, ove non sia comunicato il provvedimento di diniego al medesimo utente entro un termine predefinito, l'istanza si consideri accolta

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A., con la comunicazione Enel, in relazione all'impianto Assemini, per l'anno 2026;
2. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A., con la comunicazione Enel, per l'impianto Sulcis, limitatamente ai periodi rilevanti degli anni 2026 e 2027 in cui risulti soddisfatta la condizione esplicitata in premessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini